

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°. 6, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 Dicembre 2009, n°. 12 e successive modifiche ed integrazioni*";
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°. 333;
- VISTO il D.D.S. n°. 598 del 27/07/2007, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha concesso con prescrizioni al Comune di Valderice l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate provenienti dalle zone Bonagia, Cortigliolo, Sciare, S. Andrea e Catalano C.da Anna Maria del comune di Valderice;
- VISTA la nota prot. n° 16911 del 17/07/2011 con la quale il Comune di Valderice ha prodotto istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione sito il C.da Anna Maria, sottoscritta dal Sindaco;
- VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Valderice al Dipartimento Regionale Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, facente parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- Relazione tecnica impianto di depurazione (Tav. A.4.1);



- Schema funzionale e profilo idraulico (Tav. A.3.);
- Verifica igienico-sanitaria condotta di allontanamento (Tav. A.4.4);
- Parere in linea tecnica relativo al progetto definitivo per "l'adeguamento dell'impianto di depurazione di C.da Anna Maria nel comune di Valderice e completamento della rete fognaria";
- Nota Prot. n°. 79024/ATO del 17/12/2010 dell'A.T.O. Idrico di Trapani di trasmissione del progetto per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di C.da Anna Maria e completamento della rete fognaria – 1° Intervento esecutivo;"
- Verbale della seduta del 20/21 agosto 2007 dell'Ufficio Genio Civile Trapani.

VISTA

la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21 settembre 2012 "Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n°26" che prevede il rilascio da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

VISTA

la nota del 11 marzo 2013 n°9570 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rappresenta all'Assessore del Territorio e dell'Ambiente che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti non debba procedere all'acquisizione di alcun parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii.

VISTO

il Rapporto Istruttorio prot. n° 14118 del 09/04/2013 con il quale il competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio al Comune di Valderice dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del Mar Tirreno a mezzo di una condotta, del refluo urbano depurato dall'impianto di depurazione sito C.da Anna Maria del Comune di Valderice (TP);

RITENUTO

di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°. 27 e dell'art. n°. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°. 152 e loro ss.mm.ii. è concessa al Comune di Valderice, a seguito della realizzazione delle opere del progetto definitivo per "L'Adeguamento dell'impianto di depurazione di c/da Anna Maria e completamento della rete fognaria", l'autorizzazione allo scarico, mediante condotta sottomarina di allontanamento con recapito finale nelle acque del Mar Tirreno, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Anna Maria a servizio del Comune di Valderice (TP).



ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. A seguito della realizzazione dei lavori di adeguamento al Dec. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione di C.da Anna Maria a servizio delle zone Bonagia, Cortigliolo, Sciare, S. Andrea e Catalano del Comune di Valderice, potranno essere scaricate con una portata nera media di 75 mc/h (corrispondente alla potenzialità dell'impianto di 9.000 A.E.) nel Mar Tirreno a mezzo di una condotta di allontanamento avente lunghezza di circa 500,00 metri comprensiva di diffusore a due bracci con profondità di scarico di posta a metri 10,00, nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 5 allegata alla L.R. 27/86 per ciò che concerne il parametro grassi e oli animali e vegetali;
 - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°. 152/06 per ciò che concerne i rimanenti parametri;
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.
2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia Coli*", anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. lo scarico in mare con condotta sottomarina non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare, entro duecento metri dalla linea costa, i valori fissati dalla tab. 7 allegata alla L.R. 27/86. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato di effettuare campionamenti ed analisi delle acque marine al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dalla tabella 7 allegata alla L.R. 27/86. Devono essere effettuati almeno 3 campionamenti all'anno temporalmente distanziati (variazioni stagionali) di cui uno eseguito nel periodo estivo. Ogni campionamento deve essere composto almeno da prelievi effettuati 30 cm sotto la superficie marina, ad una distanza inferiore a 200 mt dalla linea di costa, sopra la verticale della condotta sottomarina, 100 mt a destra e 100 mt a sinistra e ad una distanza di 100 mt dal punto di scarico in direzione della corrente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per il territorio;
4. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Assessorato all'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1,



- art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
6. l'Organo competente all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, nella considerazione che il progetto dell'impianto è stato redatto presupponendo il rispetto di valori limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, dovrà verificare che l'impianto di depurazione progettato non risulti sovradimensionato, sia in grado di raggiungere i limiti di accettabilità prescritti e sia improntato a criteri di economicità di gestione secondo le indicazioni dell'allegato 4 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977. Dovrà verificare altresì, facendone espresso riferimento nel parere, la necessità della realizzazione, da motivare adeguatamente, delle opere per la rimozione di azoto. Inoltre, stante la variabilità del carico da trattare derivante da un'alta percentuale di popolazione fluttuante, lo stesso organo tecnico valuterà l'efficacia e l'economicità della soluzione depurativa prescelta;
 7. a seguito della realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto e della messa in funzione dello stesso, ai sensi dell'art. 12 ultimo comma della L.R. n°27/86 e dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è consentita una deroga di mesi sei al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal punto 1 per la messa a regime dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
 8. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 alla parte 3° del D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm. ed integrazioni;
 9. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977;
 10. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. Inoltre, l'impianto dovrà essere dotato di misuratori di portata e auto-campionatori in continuo delle acque reflue, anche di tipo mobile, sia in entrata che in uscita e gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 (G.U.R.S. parte I del 05/08/2011);
 11. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione secondo le seguenti modalità:
 - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi con cadenza mensile il primo anno e trimestrale negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni prelevato nel 2° anno non risulta conforme, nell'anno successivo devono essere effettuati 12 campionamenti;
 - campioni medi compositi nell'arco di 3 ore con cadenza annuale per i rimanenti parametri di Tab. 1 Legge Regionale 27/86 e Tab. 2 della Legge Regionale 27/86 e Tab. 3 allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii;Copia di tali analisi devono essere trasmesse al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed archiviate



- secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm. ed integr;
12. a seguito della realizzazione dei lavori di adeguamento al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e del termine di cui al precedente punto 7, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., previa comunicazione all'Autorità d'Ambito e all' Assessorato all'Energia - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è autorizzato ad accettare e trattare presso l'impianto, rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3° lettere a), b) e c) dello stesso art. 110 per un peso non superiore a 50 tonnellate al giorno e entro i limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione di cui al presente provvedimento. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati dal comma 3° lettere a), b) e c) dell' art. 110, del Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., deve essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 110 comma 2 dello stesso D. Lgs. 152/06;
 13. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui intenda accettare per sottoporre al trattamento depurativo i rifiuti di cui al precedente punto, per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii, dovrà preventivamente acquisire "l'Autorizzazione Integrata Ambientale", dandone comunicazione all' Assessorato all'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
 14. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
 15. nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
 16. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
 17. devono essere previste le fasce di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
 18. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha validità per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;

ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base all'la gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.



ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 APR. 2013

Il Responsabile della UO 3
(Ing. G. Campanella)

Il Responsabile del Servizio 1
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)



Il Dirigente Generale
Dot. Marco Lupo